



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/af

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006498 - 24/05/2016
USCITA
Allegati : 1

Roma, 23 maggio 2016

Informativa n. 67/2016

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Trasmissione elenchi PEC a INI-PEC e Consiglio Nazionale

Egregio Presidente,

faccio seguito alla Nota pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (allegata alla presente) per segnalarLe che, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 159/2015, dal 1 giugno p.v. la cartella di pagamento sarà notificata esclusivamente via PEC all'indirizzo del professionista risultante dal registro INI-PEC. A tal fine, la legge consente all'Agente della riscossione di consultare telematicamente ed estrarre tali indirizzi anche in forma massiva. Poi, per i casi in cui la PEC non dovesse risultare valida o attiva o, ancora, la casella fosse satura, la stessa norma prevede che la notificazione sia eseguita mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente, pubblicando l'avviso sul sito web della CCIAA e dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.

Sempre nella stessa Nota il Ministero rileva anche una situazione diffusa relativa all'attuazione incompleta da parte degli Ordini dell'obbligo (nota bene: quotidiano) di trasmettere gli elenchi PEC. In particolare, sono state evidenziate le seguenti inadempienze:

- mancato aggiornamento degli elenchi PEC e/o aggiornamenti troppo lontani nel tempo
- duplicazione di dati e presenza degli stessi nominativi in più Albi

Pertanto il Consiglio Nazionale, nell'ambito della propria attività di vigilanza, invita gli Ordini territoriali ad adempiere tempestivamente e correttamente agli obblighi di comunicazione in materia di INI-PEC, conformemente alle disposizioni del D.M. 19 marzo 2013 e alle istruzioni contenute nel portale www.inipec.gov.it, sezione professionisti.

Inoltre, analoga situazione è stata riscontrata presso gli archivi del Consiglio Nazionale che, come è noto, sono alimentati dalle comunicazioni periodiche degli Ordini territoriali. Dalle verifiche condotte sul database dell'Albo Unico è emersa, infatti, una situazione di adempimento parziale degli obblighi di trasmissione delle PEC, principalmente collegato alla presenza di elenchi incompleti o non aggiornati.

Per quanto sopra si richiama, altresì, l'attenzione degli Ordini territoriali sulla necessità di attivarsi acquisendo le PEC mancanti e verificando (anche a campione) l'attualità delle PEC già raccolte al fine di provvedere al completamento ed all'aggiornamento degli elenchi già trasmessi al Consiglio Nazionale.

Con riferimento specifico alle modalità di compilazione del tracciato di dati da trasmettere al Consiglio Nazionale con le consuete modalità¹, si evidenzia che il campo PEC è adesso obbligatorio e, dunque, non può più essere compilato con caratteri speciali come il cancelletto, utilizzato erroneamente da numerosi Ordini per valorizzare il campo in sostituzione dell'indirizzo PEC.

Si rammenta, in chiusura, con riguardo generale a tutte le comunicazioni istituzionali degli elenchi PEC (Consiglio Nazionale, INI-PEC, ReGIndE..) che, ai sensi dell'art. 16, comma 7-bis del D.L. 185/2008 *"L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente"*. Oltre a ciò, si deve anche tenere presente che la mancata adozione e comunicazione dell'indirizzo PEC da parte dell'iscritto ha sicuramente rilevanza disciplinare, in quanto costituisce inadempimento di un obbligo di legge.

Un cordiale saluto.

Francesca Maione



¹ Note informative CNDCEC n. 41/2008 e n.46/2012